|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Repubblica e Cantone Ticino  Cancelleria dello Stato |  |  | 1 di 2 |
| Servizi giuridici del Consiglio di Stato  Incaricato cantonale della protezione dei dati  6501 Bellinzona  www.ti.ch/protezionedati | 28.02.2023 | | |

**Regolamento comunale sulla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di … …**

*(del … [data])*

Il Consiglio comunale di …

visti gli artt. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, 2, 107 e 186 segg. della Legge organica comunale (LOC) e 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP)

**Art. 1 Campo di applicazione**

1Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di (…) eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.

2Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1 che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d’applicazione (RLPDP).

**Art. 2 Definizioni**

* 1. Videosorveglianza dissuasiva

1Con la videosorveglianza dissuasiva s’intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all’ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico.

2La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d’immagine. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.

3L’analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l’identificazione e il perseguimento dei responsabili.

* 1. Videosorveglianza osservativa

1Con la videosorveglianza osservativa s’intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.

2La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

* 1. Videosorveglianza invasiva

1Con la videosorveglianza in modalità invasiva s’intende gestire:

1. L’accesso a beni amministrativi o a strutture pubbliche, oppure
2. la logistica.

2La videosorveglianza invasiva avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

**Art. 3 Scopo della videosorveglianza**

La videosorveglianza ai sensi del presente regolamento avviene a supporto dell’esecuzione delle funzioni di polizia locale.

**Art. 4 Principi**

*1*Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull’area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull’organo responsabile, segnatamente con cartelli indicatori in prossimità delle singole videocamere.

*2*La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.

*3*Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.

*4*Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

**Art. 5 Trasmissione di dati a terzi**

*1*Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.

*2*Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

**Art. 6 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini**

*1*Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di … giorni (*definire la durata di conservazione in funzione dello scopo perseguito dalla videosorveglianza)*.

*2*è riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

**Art. 7 Organo responsabile**

*1*Il Municipio è l’organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell’art. 4 cpv. 6 LPDP.

2Esso può emanare le disposizioni necessarie all’esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le ulteriori modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.

3Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

**Art. 8 Approvazione e entrata in vigore**

*1*Il presente regolamento è soggetto ad approvazione da parte dell’Autorità superiore.

*2*Il Municipio ne fissa l’entrata in vigore.